



COMUNE DI CITTA' SANT'ANGELO

PROVINCIA DI PESCARA

Ordinanza n. 8 del 22/01/2016

OGGETTO:

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE - CHIUSURA AL TRAFFICO VEICOLARE DEL RELITTO STRADALE UBICATO SULLA S.P. LUNGOFINO - STRADA PIANO DI SACCO (SOTTOSTANTE IL PONTE SUL FOSSO DELLA CESTA) ADOTTATA A SALVAGUARDIA

IL SINDACO

premesso che:

- § la SP 2 - Lungofino, negli ultimi decenni, è diventata una delle arterie stradali di collegamento tra la costa e l'entroterra più importanti anche per il Comune di Città Sant'Angelo ove, quotidianamente, si svolge un notevole traffico, specie commerciale, con il transito di numerosi veicoli di notevoli dimensioni che hanno imposto degli interventi di ammodernamento strutturale della strada specie per quanto riguarda l'allargamento della sede stradale con conseguente attenuazione della pericolosità delle curve presenti;
- § la realizzazione del nuovo ponte sul Fosso della Cesta sito sulla SP Lungofino, in quel tratto denominato Strada Piano di Sacco, nel Comune di Città Sant'Angelo, era stato determinato dalla pericolosità del preesistente tracciato stradale che, in poche centinaia di metri, presentava una serie di curve molto pericolose poste a ridosso di scarpate molto alte con la presenza di un vecchio ponte molto limitato in larghezza che, certamente, non favoriva il transito dei veicoli commerciali, specie in fase di incrocio. Il vecchio tracciato stradale, all'epoca, non venne chiuso al transito veicolare in quanto la nuova regolamentazione della viabilità prevedeva, e prevede tuttora, l'uso dell'arteria dismessa da parte dei residenti e degli utenti che procedendo in direzione monti-mare intendevano raggiungere la locale Strada Fagnano;
- § tale stato di cose ha determinato, specie nel corso degli ultimi anni, la persistenza di un grave degrado di natura sia igienico sanitaria, dovuto ai continui illeciti abbandoni, in ogni dove, di rifiuti e materiali ingombranti e non ad opera di ignoti, che di pericolo per la pubblica incolumità in quanto il relitto stradale, in alcuni punti maggiormente pericolosi ove vi sono scarpate molto alte, è attualmente privo di guard-rail ed, inoltre, non vi sono stati interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria tant'è che sulla sede stradale, in più punti, sono presenti cumuli di terra frutto di precedenti eventi franosi e vi è una abnorme proliferazione di vegetazione spontanea con presenza di scarti vegetali depositati lateralmente alla strada.

Vista la relazione prot. 85/PM del 06.01.2015 relativa al sopralluogo effettuato da personale del Comando Polizia Municipale datato 28.12.2015 al fine di rilevare l'attuale stato dei luoghi dell'ex tracciato dalla quale è emerso un persistere delle situazioni di pericolo per la incolumità pubblica innanzi citati.

Considerato che al fine di prevenire i pericoli d'ordine igienico - sanitario e per la pubblica incolumità sopra rappresentati si ritiene necessario interdire l'accessibilità al relitto stradale, da entrambi i lati, mediante la collocazione dei mezzi fisici più opportuni ed idonei.

Vista la relazione di sopralluogo effettuata in data 24.12.2015, prot. 84/PM del 06.01.2015 da

parte di personale del Comando Polizia Municipale di questo Comune dalla quale si evince che per effettuare la chiusura del relitto stradale e permettere, ai residenti di Strada Fagnano, di accedere e/o di uscire, dal versante ovest di detta strada, in sicurezza, occorrerebbe operare un arretramento dell'area di intersezione verso est sfruttando tutto lo spazio disponibile.

Considerato che sia l'intervento sopra menzionato che gli eventuali interventi di recupero e smaltimento dei rifiuti, bonifica e pulizia del tracciato stradale e delle scarpate oltreché di messa in sicurezza mediante l'apposizione dei guard-rail, risulterebbe troppo oneroso per il Comune di Città Sant' Angelo che, attualmente, non dispone delle risorse finanziarie necessarie per far fronte a tali interventi.

Rilevato che, comunque, bisogna intervenire con urgenza al fine di scongiurare i potenziali pericoli sopra menzionati, in special modo, il pericolo per la incolumità pubblica rappresentato dall'assenza di guard-rail in prossimità di scarpate molto alte.

ritenuto, per quanto sopra esposto, di dover procedere in merito con l'urgenza e l'indifferibilità che la grave questione richiede;

visti gli artt. 50 e 54 del d.lgs. 267/2000;

ORDINA

1. la immediata chiusura al transito veicolare del relitto stradale ubicato sulla SP2 Lungofino - Strada Piano di Sacco – sottostante il ponte sul Fosso della Cesta nel territorio del Comune di Città Sant' Angelo;
2. che sia i residenti della locale strada comunale denominata Strada Fagnano che tutti gli altri utenti che intendono accedere o uscire da detta strada, nelle more dei necessari interventi di adeguamento dell'area di intersezione con la SP Lungofino – sul versante ovest -, e/o di messa in sicurezza dell'ex relitto stradale, nel rispetto della segnaletica verticale ed orizzontale attualmente presente, possono accedere o uscire dalla Via denominata Strada Fagnano solo ed esclusivamente procedendo sulla corsia di marcia mare-monti della S.P. 2 Lungofino .

DISPONE

che l'Ufficio Tecnico Comunale provveda alla immediata chiusura in entrambi i lati del relitto stradale ubicato sulla SP2 Lungofino - Strada Piano di Sacco – sottostante il ponte sul Fosso della Cesta nel territorio del Comune di Città Sant' Angelo mediante la collocazione dei mezzi fisici ritenuti più idonei

DISPONE, INOLTRE

che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia fin dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio, fatto salvo il potere dell'organo adottante di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere.

DEMANDA

alla Polizia Locale di verificare l'avvenuta esecuzione del presente provvedimento, nei termini da esso previsti.

INFORMA

- ai sensi degli artt. 3, quarto comma, e 5, terzo comma della legge 7 agosto 1990, n. 241, che il

responsabile del procedimento è il dott. Luca Marzuoli, responsabile del VI Settore;

- che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti;
- che gli atti del presente procedimento sono in visione durante l'orario di apertura al pubblico, presso l'ufficio del responsabile del procedimento.

Contro il presente provvedimento è ammesso, nel termine di 60 giorni (sessanta) dalla sua notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni.

DISPONE

che copia della presente ordinanza venga trasmessa al Prefetto di Pescara ai sensi del comma 4° dell'articolo 54 del vigente Testo Unico degli enti Locali (D. Lgs. 267/2000) sia resa pubblica mediante affissione all' Albo Pretorio del Comune di Città Sant'Angelo (PE);

Dal Municipio, 22 gennaio 2016

Il Sindaco
Gabriele Florindi

Il documento è generato dal Sistema Informativo automatizzato del Comune di Città Sant'Angelo. La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'Art. 3 D.Lgs. n. 39 del 12 febbraio 1993.